



L'iscrizione all'albo presuppone un (effettivo) domicilio professionale presso il Circondario

Deve essere disposta, anche d'ufficio e in autotutela, la cancellazione dall'albo del professionista che non abbia effettivo domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine (art. 17 L. n. 247/2012). *(Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto di essere trasferito presso altro COA, a tal fine indicando come proprio domicilio professionale un prestigioso Studio legale, ma all'insaputa del suo titolare. Accolta inizialmente la domanda sulla scorta di quanto dichiarato dall'istante, il COA provvedeva quindi a notificare, al domicilio professionale indicato, la delibera di iscrizione, ma con esito negativo per "destinatario sconosciuto". Appurato quindi che -contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione- in realtà l'istante non aveva domicilio professionale presso il circondario del proprio Tribunale, il COA procedeva d'ufficio all'annullamento della propria precedente delibera di iscrizione con conseguente cancellazione dall'albo del professionista stesso).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Atzori\), sentenza n. 7 del 2 marzo 2022](#)

Tempi e modalità dell'impugnazione della delibera COA di cancellazione ovvero di rigetto della domanda di iscrizione all'albo

Avverso la delibera COA di cancellazione ovvero di rigetto della domanda di iscrizione all'albo, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense, da

depositarsi presso il COA stesso entro 20 giorni dalla relativa notifica, a pena di inammissibilità.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Atzori\), sentenza n. 7 del 2 marzo 2022](#)

Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione spetta al CNF (non al TAR)

Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Atzori\), sentenza n. 7 del 2 marzo 2022](#)

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, ordinanza n. 16548 del 31 luglio 2020, nonché Consiglio di Stato (pres. Balucani Lanfranco, rel. Ferrari Giulia), sentenza n. 348 del 19 Gennaio 2018.
